



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Latina



La normativa Antiriciclaggio e le novità in vigore dal 2020 Covid 19 ed i correttivi da porre in essere

Thomas Kraicsovits

Membro Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma

Membro Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma





Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Latina



Novita' normative ed efficacia delle Regole Tecniche



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Latina



Evoluzione del contesto normativo e principali novità del D.Lgs. 90/2017 (V Direttiva Antiriciclaggio)



- In data 19 giugno 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017** di attuazione della IV Direttiva AML (Direttiva 2015/849/UE) e **recante modifica al D. Lgs. 231/2007 ed al D. Lgs. 109/2007**, con entrata in vigore a partire dal **4 luglio 2017**
- Il **Decreto Legislativo 90/2017** dà anche attuazione del **Regolamento (UE) n. 2015/847** riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi; tale Regolamento si applica a decorrere dal 26 giugno 2017
- Alla luce del modificato contesto normativo, i soggetti obbligati sono tenuti a porre in essere i necessari **interventi di adeguamento** per dare attuazione alle disposizioni legislative, tenendo in considerazione le diverse **tempistiche di adozione** previste dalle stesse. In relazione alle norme abrogate o sostituite, il decreto specifica infatti che le disposizioni già emanate dalle Autorità di Vigilanza e dagli organismi di Autoregolamentazione continuano a trovare applicazione fino al **31 marzo 2018** e che le medesime Autorità di Vigilanza adotteranno **disposizioni attuative di declinazione operativa** dei nuovi adempimenti normativi



NOVITA'

Soggetti obbligati e definizioni: modifica del perimetro di soggetti destinatari della normativa, introduzione di nuovi criteri per l'identificazione del titolare effettivo e delle persone politicamente esposte

Risk based approach e obblighi di adeguata verifica: individuazione di nuove fattispecie cui si applicano gli obblighi di adeguata verifica, rivisitazione del set informativo e dei fattori di rischio da considerare ai fini della profilatura del rischio e per l'applicazione di misure semplificate / rafforzate di adeguata verifica

Obblighi di conservazione: individuazione di requisiti per la conservazione di dati ed informazioni; abrogazione dell'obbligo di tenuta dell'AUI, seppur con necessità di mantenimento degli obblighi di trasmissione alla UIF dei dati aggregati

Obblighi di segnalazione: introduzione dell'indicazione secondo cui l'invio di una segnalazione di operazione sospetta va effettuato prima di compiere l'operazione ed inclusione, tra le casistiche di sospetto, della provenienza dei fondi da attività criminose, indipendentemente dalla loro entità

Obblighi di comunicazione: trasmissione alla UIF di dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio AML nonché adozione di procedure per la segnalazione interna di violazioni potenziali o effettive (c.d. whistleblowing)

Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore: divieto di emissione di libretti al portatore, di trasferimento tra soggetti diversi ed estinzione di quelli ancora esistenti entro il 31/12/2018

Regime sanzionatorio: applicazione di un regime sanzionatorio che prevede misure effettive, proporzionate e



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Latina



Entrata in vigore delle nuove norme



Dal 4 luglio 2017

D.Lgs. 90/2017

Entrata in vigore
Decorsi quindi giorni dalla
pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale

Sino al 31 marzo 2018

Continuano a trovare applicazione le
disposizioni emanate dalle autorità
di vigilanza di settore ai sensi di
norme abrogate o sostituite
(Banca d'Italia, Consob e Ivass)

Continuano a trovare applicazione
gli allegati tecnici a norme
contenute nel previgente D.Lgs.
231/2007, abrogate o sostituite per
effetto del D.Lgs. 90/2017

Entro 12 mesi

Le autorità di vigilanza di settore e
gli organismi di
autoregolamentazione devono
adottare le disposizioni di
attuazione

Gli organismi di
autoregolamentazione devono
adottare regole tecniche per gli
adempimenti degli obblighi di AV

Il Mef di concerto con il MISE deve
stabilire dati, modalità e termini
delle comunicazioni del titolare
effettivo al registro delle Imprese



COSA C'E':

REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC 23 GENNAIO 2019
(OPERATIVE DAL 1° GENNAIO 2020)

LINEE GUIDA CNDCEC
(MAGGIO 2019)



DECRETO ATTUATIVO DELLA QUINTA DIRETTIVA UE
(D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 125, IN VIGORE DAL 10 NOVEMBRE 2019)



E COSA MANCA:

ISTITUZIONE REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
(ENTRO IL 3 LUGLIO 2020)



Applicazione	Area	Disposizioni normative
<p data-bbox="276 505 421 601">4 luglio 2017</p> <p data-bbox="253 676 444 946">Data di entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017</p> <p data-bbox="175 1015 523 1272">(immediata applicazione per elementi introdotti ex novo o modificati che non richiedono provvedimenti attuativi</p>	<p data-bbox="600 444 817 529">Perimetro di applicazione</p>	<p data-bbox="877 454 1773 529">Individuazione di nuovi soggetti obbligati cui si applicano gli adempimenti AML</p>
	<p data-bbox="600 748 832 829">Obblighi ordinari di AV</p>	<p data-bbox="877 748 1773 823">Introduzione di nuovi criteri per l'individuazione del titolare effettivo</p> <p data-bbox="877 851 1750 926">Individuazione di nuove fattispecie soggette ad obblighi di adeguata verifica</p> <p data-bbox="877 953 1808 1029">Disponibilità di nuove modalità di identificazione e verifica del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore</p>
	<p data-bbox="600 1055 797 1182">Obblighi rafforzati di AV</p>	<p data-bbox="877 1059 1808 1135">Individuazione di nuove fattispecie cui si applicano gli obblighi rafforzati di adeguata verifica</p> <p data-bbox="877 1210 1862 1286">Introduzione di nuovi criteri per l'individuazione ed il trattamento delle Persone Politicamente Esposte</p>



Applicazione	Area	Disposizioni normative
<p>4 luglio 2017</p> <p>Data di entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017</p> <p>(immediata applicazione per elementi introdotti ex novo o modificati che non richiedono provvedimenti attuativi</p>	Obblighi di astensione	Introduzione di specifici divieti all'operatività
	Obblighi di conservazione	Adozione di sistemi di conservazione dei dati e delle informazioni anche alternativi all'AUI
	Obblighi di segnalazione	Estensione delle casistiche di sospetto e rivisitazione delle tempistiche per l'invio di una SOS
	Obblighi di comunicazione	Modifica dei soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione e introduzione di nuovi sistemi interni di segnalazione delle violazioni
	Limitazioni uso del contante	Introduzione di divieti all'emissione e al trasferimento di libretti al portatore



Applicazione	Area	Disposizioni normative
<p>Dal 01/01/2020</p> <p>Regole tecniche CNDCEC</p>	<p>Analisi e valutazione dei rischi</p>	<p>Conduzione dell'esercizio di autovalutazione dei rischi AML</p> <p>Istituzione presidi ed organizzazione studio</p>
	<p>Obblighi ordinari di AV</p>	<p>Introduzione del registro centrale sulla titolarità effettiva</p> <p>Rivisitazione delle variabili e delle tempistiche per l'espletamento degli obblighi di adeguata verifica</p>
	<p>Obblighi semplificati di AV</p>	<p>Ridefinizione del perimetro di applicazione e del contenuto delle misure di adeguata verifica</p>
	<p>Obblighi rafforzati di AV</p>	<p>Introduzione di nuovi fattori di rischio da tenere in considerazione</p>



Applicazione	Area	Disposizioni normative
<p>Subordinata alla emanazione di istruzioni operative</p>	<p>Registro titolari effettivi</p>	<p>Comunicazione dati registro titolari effettivi</p>



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Latina



Ruolo degli ordini professionali



Sono
“organismi di autoregolamentazione”:

1) gli ordini professionali e le loro
articolazioni territoriali

2) i consigli di disciplina

Gli organismi di autoregolamentazione:

- elaborano regole tecniche
- promuovono e controllano il rispetto della normativa antiriciclaggio da parte degli iscritti
- irrogano sanzioni disciplinari



VALENZA GIURIDICA DELLE REGOLE TECNICHE

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (STUDIO 1_2018_B)

“Nel caso delle regole tecniche ed indicazioni vincolanti, previste dall'art. 11 comma 2, 15 comma 1 e 16 comma 2 del D.lgs 90/2017, è proprio la legge primaria che prevede una delega, attribuendo a tali fonti il compito di completare la normazione da essa prodotta, configurando un rinvio, mancando il quale la stessa legge sarebbe incompleta ed inapplicabile. Siamo quindi in presenza di una “gerarchia aggrovigliata”, nella quale l'organo inferiore (c.d. organismo di autoregolamentazione) - che secondo la logica gerarchica dovrebbe svolgere una funzione meramente passiva di recepimento - contribuisce, per espressa disposizione della norma primaria, insieme con l'organo superiore alla creazione della norma.

In questo caso siamo al cospetto di fonti normative integrative della norma primaria, non a norme regolamentari subordinate e neppure ad ipotesi di soft law.”



DOCUMENTO

“Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90”

LE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC:

- Autovalutazione del rischio
- Organizzazione dello studio
- Adeguata verifica della clientela
- Conservazione documentale



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Latina



Autovalutazione del rischio



Prevista dagli articoli 15 e 16 del D.Lgs. n. 231/2007 – Regola Tecnica n° 1, l'autovalutazione del rischio è un adempimento del professionista che si **“auto-analizza”** cercando di individuare le proprie debolezze, in funzione della clientela e dell'organizzazione nei presidi antiriciclaggio (si ricorda che tale attività dovrà essere svolta a cura del professionista e non è delegabile).

Il processo di autovalutazione del rischio è rappresentato nei seguenti passaggi:

- 1) analisi della clientela al fine di individuare il rischio inerente;
- 2) analisi della struttura organizzativa e delle procedure (analisi delle vulnerabilità organizzative);
- 3) determinazione del rischio residuo;
- 4) programmazione temporale delle attività da svolgere al fine di eventualmente migliorare “un rischio residuo” che si ritiene inaccettabile.



Il professionista dovrà muoversi secondo uno schema individuato dal CNDCEC, che ha fissato nuove metriche per la valutazione del rischio, identiche a quelle utilizzate per la valutazione del rischio del cliente al fine di stabilire le misure di adeguata verifica da intraprendere: più precisamente, con una scala da 1 a 4 dove il punteggio minimo è riferito a una rilevanza “non significativa” e il punteggio massimo a una rilevanza “molto significativa” (altri due intervalli: “poco” e “abbastanza” significativa).

Tali punteggi verranno utilizzati per procedere alla valutazione del rischio inerente (analisi della clientela, dell’area geografica di operatività, dei canali distributivi e dei servizi offerti) e del grado di vulnerabilità (formazione, l’organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela, l’organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni e in ultimo l’organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull’uso del contante).



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Latina



Organizzazione dello studio




Secondo il Consiglio Nazionale negli studi associati l'autovalutazione può essere effettuata con riferimento allo studio, ferma restando per ciascun professionista associato la possibilità di predisporla individualmente. Stabilito il livello di rischio residuo, il professionista procede ad attivare le azioni necessarie per la gestione/mitigazione del medesimo.

A tal fine la rilevano le dimensioni della struttura, il numero dei componenti dello studio (professionisti, collaboratori e dipendenti) e il numero delle sedi in cui viene svolta l'attività. La Regola Tecnica n°1 prevede che:

- per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la **funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile** (per professionisti si intendono gli iscritti all'albo - individuali, associazioni, STP - con partita iva/codice fiscale autonomi; tra i collaboratori rientrano i tirocinanti e i titolari di contratti a progetto);
- per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la **funzione antiriciclaggio, nominare il responsabile antiriciclaggio e introdurre una funzione di revisione indipendente** per la verifica dei presidi di controllo. Tale soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.



GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI





Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Latina



Adeguata verifica della clientela



La regola tecnica n°2 riguarda l'adeguata verifica della clientela, di cui agli articoli da 17 a 30 del D.Lgs. n. 231/2007.

Il *modus operandi* utilizzando per l'autovalutazione del rischio viene riproposto per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che il professionista redige nei confronti del proprio cliente. Rispetto alla valutazione del rischio effettuata fino ad oggi, il professionista sarà obbligato a procedere iniziando da una classificazione della propria attività professionale.

Il CNDCEC ha precisato quali sono le ulteriori attività svolte dai professionisti, oltre quelle previste per legge, a rischio non significativo, per le quali non vi è l'obbligo di adeguata verifica della clientela, riportando in un'apposita tabella:

- ✓ le prestazioni a rischio inerente non significativo;
- ✓ le prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo.



Sulle prestazioni professionali individuate dal CNDCEC a rischio “**non significativo**”, vi è da fare molta attenzione, poiché l’organo di autoregolamentazione, in linea con il generale principio di approccio al rischio, ha stabilito che la rilevazione di un rischio “non significativo” si pone sempre a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, dovrà comunque essere svolto dal soggetto obbligato, evidenziando però che il professionista si discosta dalle regole di condotta di adeguata verifica proposte, per adottare le misure di adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata, quando ritiene che il grado di rischio inerente si collochi ad un livello maggiore rispetto a quello “non significativo”.

In merito alle tempistiche:

- il Consiglio Nazionale evidenzia che il processo di valutazione del rischio sarà ripetuto in occasione del controllo costante secondo la periodicità programmata, ovvero ogni qualvolta vi siano modifiche nei fattori di rischio tali da determinare il passaggio da un livello di rischio inferiore ad uno superiore. La compilazione della relativa scheda di valutazione sarà ripetuta in occasione del controllo costante periodico, ovvero quando il soggetto obbligato lo reperi opportuno.
- In ogni caso, laddove non vi siano modifiche del livello di rischio “in negativo”, la scheda di valutazione del rischio non dovrà essere compilata.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Latina



Conservazione documentale



L'obbligo della conservazione da parte del professionista ha per oggetto la copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero la copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti alle operazioni.

Secondo la nuova impostazione, qualunque sia il supporto scelto dal professionista, la conservazione, sia essa cartacea o informatica, deve consentire quantomeno di ricostruire univocamente:

- ✓ la data del conferimento dell'incarico;
- ✓ i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo ed esecutore delle informazioni sullo scopo la natura del rapporto o della prestazione;

nel caso di operazioni:

- ✓ la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- ✓ i mezzi di pagamento utilizzati.



La regola tecnica n. 3 stabilisce una completa e insindacabile autonomia decisionale nella scelta da parte del professionista di avvalersi di un sistema di conservazione cartaceo o informatico, ma anche di continuare ad utilizzare precedenti archivi cartacei o informatici già istituiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 90/2017.

Come per l'autovalutazione del rischio, in riferimento agli studi associati o alle società tra professionisti, i professionisti associati potranno regolamentare, mediante idonee procedure interne, prevedere una funzione generale e accentrata di conservazione, sia dei dati raccolti per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, sia delle altre informazioni e/o documentazioni raccolte dal singolo professionista che riceve l'incarico ovvero dal responsabile della funzione antiriciclaggio.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Latina



La Quinta Direttiva



Nella riunione del 3 ottobre 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo n. 125 che recepisce nel nostro Paese la direttiva n. 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, meglio conosciuta come **Quinta Direttiva antiriciclaggio**.

Il decreto, che porta la data del 4 ottobre, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il successivo 26 ottobre ed è entrato in vigore **il 10 novembre 2019**.

- Già due anni fa l'Italia aveva recepito la IV Direttiva Antiriciclaggio (n. 849 del 2015) attraverso l'emanazione di due disposti normativi: il D.Lgs n. 90/2017 (riscrivendo interamente il D.Lgs. n. 231/2007) ed il D.Lgs n. 92/2017 (introducendo nuovi obblighi per gli operatori compro oro).
- La Commissione Europea, tuttavia, ha giudicato "parziale" ovvero "incompleto" tale recepimento nazionale inviando nuove raccomandazioni al fine di intensificare la lotta al riciclaggio di denaro sporco nonché provvedere ad attuare con provvedimenti legislativi adeguati le direttive comunitarie. Contemporaneamente avviava una procedura di infrazione confermando l'inadempienza nel recepire le norme comunitarie;
- l'Italia, in risposta a tale procedimento, è intervenuta con l'emanazione di un decreto correttivo. Infatti, il D.Lgs. n. 125/2019, che si compone di 6 articoli, modifica ed integra i decreti legislativi n. 90 e n. 92 del 2017, e rimodella il previgente impianto del D.Lgs. n. 231/2007 introducendo una serie di modifiche che interessano direttamente professionisti e intermediari finanziari.



Ampliamento dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio

Tra i soggetti obbligati vengono ricompresi come operatori non finanziari:

- a. i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali (exchange);
- b. i prestatori di servizi di portafoglio digitale (e-wallet);
- c. gli agenti in affari anche quando agiscano in qualità di intermediari della locazione di un immobile con canone mensile pari o superiore ai 10 mila euro;
- d. i commercianti e gli intermediari del mondo dell'arte nel caso in cui l'operazione, posta in essere in un unico momento temporale ovvero disgiunta in più momenti abbia un valore pari o superiore ad euro 10.000,00.

L'Italia è stato il primo Paese europeo ad assoggettare ai presidi antiriciclaggio i prestatori di servizi di cambio valute virtuali ovvero gli exchange, già con il recepimento della IV Direttiva. Il D. Lgs n. 125/2019 ha ampliato e ridefinito la platea dei soggetti che operano in valute virtuali.



Nuove misure di adeguata verifica

L'art. 19 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 231/2007 introduce la nuova possibilità di identificare la clientela dei soggetti obbligati attraverso procedure di identificazione elettronica purché sicure e regolamentate ovvero autorizzate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Ulteriore novità riguarda gli intermediari bancari o finanziari che devono adottare misure di verifica rafforzata:

- a. per i clienti che operano con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- b. per operazioni che coinvolgono Paesi Terzi ad alto rischio nonché in presenza di rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportino l'esecuzione di pagamenti con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;
- c. per operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette.



Il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche, Trust e affini

Il 3 luglio 2020 il Mef di concerto con il Mise emanerà il decreto che istituirà il Registro dei titolari effettivi così come previsto dal comma 5 dell'art. 21 del D.lgs. n. 231/2007.

Gli amministratori delle società di capitali, enti e trust dovranno comunicare il nominativo o i nominativi dei titolari effettivi. La mancata o tardiva comunicazione sarà sanzionata ai sensi dell'art. 2630 c.c.. Lo stesso provvedimento determinerà la sussistenza dell'interesse all'accesso dei soggetti preposti alla verifica dei titolari effettivi quali le autorità ed i privati titolari di un interesse giuridico.



Rideterminazione dei criteri per l'individuazione del titolare effettivo

Viene espressamente previsto, che nel caso in cui il cliente sia una **persona giuridica** privata, vengano cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
- In via residuale, è sancito anche che, nelle ipotesi in cui l'applicazione dei criteri di cui alla normativa non consenta comunque di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, così come previsto nei commi 1,2,3 e 4 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007, il titolare effettivo *“coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”*. L'iter per l'individuazione deve essere motivato e documentato.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Latina



Covid-19 ed i correttivi da porre in essere



Nel documento “Covid-19-related Money Laundering and Terrorist Financing. Risks and Policy Responses”, datato maggio 2020, la Financial Action Task Force (FATF) ha individuato sfide, buone prassi e risposte politiche alle nuove minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo derivanti dalla crisi mondiale in atto.

Il documento è strutturato in tre parti:

- analisi delle nuove minacce e vulnerabilità scaturite dall'emergenza Covid-19 e del rischio AML/CFT che ne deriva;
- impatto attuale sugli sforzi AML/CFT effettuati dai governi e dal settore privato a causa dell'emergenza pandemica;
- policy AML/CFT suggerite per supportare una tempestiva ed effettiva risposta all'attuale emergenza.



In sintesi, i potenziali rischi di Money Laundering/Terrorist Financing emergenti riguardano le seguenti situazioni:

- ✓ aggiramento delle misure di adeguata verifica sfruttando le **carenze temporanee nei controlli interni causate da situazioni di lavoro a distanza**, al fine di nascondere e riciclare fondi;
- ✓ aumento **dell'abuso di servizi finanziari online** e delle **risorse virtuali** per spostare e nascondere fondi illeciti;
- ✓ **sfruttamento delle misure di stimolo economico** e dei sistemi di insolvenza per nascondere e riciclare proventi illeciti;
- ✓ **spostamento del denaro** dal sistema bancario a causa dell'instabilità finanziaria e maggiore utilizzo del settore finanziario non regolamentato, creando ulteriori opportunità per i criminali di riciclare fondi illeciti;
- ✓ **uso improprio e appropriazione indebita di aiuti finanziari** nazionali e internazionali e finanziamento dell'emergenza evitando procedure di appalto standard, con conseguente aumento della corruzione e conseguenti rischi di ML;
- ✓ **sfruttamento del Covid-19 e della relativa recessione economica per entrare in nuove linee di business** ad alta liquidità nei Paesi in via di sviluppo, sia per il riciclaggio dei proventi, sia per finanziare le loro operazioni, oltre all'utilizzo fraudolento di enti di beneficenza per la raccolta di fondi online.



Quanto all'impatto Covid-19 sui sistemi AML/CFT, viene evidenziato come la pandemia stia influenzando le capacità del governo e dei settori privati di attuare i relativi obblighi, principalmente a causa del **confinamento e delle misure di distanziamento sociale introdotte per contenere il virus**: molti dipendenti del settore pubblico e privato lavorano in remoto, sono stati riassegnati alla risposta al Covid-19 o non lavorano affatto. In particolare, per i Paesi con risorse più limitate e con una pianificazione della continuità operativa meno avanzata, gli sforzi di ridefinizione delle priorità da parte dei governi potrebbero comportare una **riallocazione delle risorse dalle attività AML/CFT** ad altre aree, come la stabilità finanziaria e umanitaria e gli sforzi di ripresa economica.

Stesso a dirsi per le anomale **oscillazioni di rendimento dei mercati finanziari**: il documento in parola, infatti, invita a prestare la dovuta attenzione a casi di apparente linearità come lo smobilizzo di portafogli per reperire liquidità in periodi di contrazione come quello attuale, salvo poi sfruttare successivi e frequenti rebounds per immettere nuovamente nel sistema quello stesso capitale, stavolta però derivante da attività criminali.



I rimedi proposti:

- ✓ Riallocazione risorse senza scoprire aree strategiche per le attività AML/CFT, anche attraverso lo strumento dello smart working;
- ✓ Introdurre i nuovi fenomeni di rischio nel processo di autovalutazione, valorizzando le singole fattispecie;
- ✓ Implementare la documentazione sulla base delle informazioni richieste per la valutazione dei nuovi rischi (acquisizione documentale, interlocuzione con il cliente);
- ✓ Innalzare il livello di rischio per soggetti operanti in particolari settori economici o che ricevono significativi finanziamenti;
- ✓ Introdurre modalità di acquisizione ed aggiornamento della documentazione a distanza;
- ✓ Aggiornare i processi interni, manuali e modelli, condividendoli con tutte le risorse coinvolte;
- ✓ Informatizzare il più possibile i processi di valutazione ed analisi;
- ✓ Formare il personale coinvolto.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Latina



nautilus

A S S O C I A T E D

Consulenti Antiriciclaggio
Via G. Mercalli, 18 - 00197 Roma
info@nautilusassociated.it